



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **155** del 02/08/2018

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Terzo provvedimento.

Codice CIFRA SGO/SDL/2018/_____

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. Terzo provvedimento.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a), i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del D.lgs. n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

Totale: € 1.903,20

Generalità dei creditori: Imago X Ray S.r.l.

Oggetto della Spesa: Esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6176/2017.

Importo del debito fuori bilancio: Euro 1.903,20 per spese legali.

Relazione sulla formazione del debito: La società "Imago X Ray S.r.l." ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, la Determinazione Dirigenziale n. 378 del 5 ottobre 2010, adottata dalla Regione Puglia, con la quale è stata disposta la revoca dell'accreditamento transitorio con il Servizio Sanitario Regionale dello studio radiologico "Prattichizzo Radiologia S.r.l.", di cui la ricorrente aveva acquisito la totalità delle quote.

La revoca dell'accreditamento era motivata, nell'ambito del provvedimento impugnato, in ragione della chiusura per oltre un anno dei locali della struttura siti in San Severo, con la conseguente decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d), e dell'art. 15, comma 11, della L.R. n. 8 del 2004, *ratione temporis* vigente.

Nel primo grado di giudizio si sono costituite la Regione Puglia e l'Azienda Sanitaria Locale di Foggia.

Il T.A.R. adito con sentenza n. 1061 del 25 maggio 2012 ha accolto il ricorso, annullando per l'effetto il provvedimento regionale e tutti gli atti connessi al medesimo impugnati in primo grado.

Avverso la succitata sentenza ha proposto appello la Regione Puglia chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. Nell'ambito del giudizio di secondo grado si sono costituite l'A.S.L., la quale ha aderito all'impugnazione regionale e l'appellata, "Imago X Ray S.r.l.", la quale ha eccepito l'irricevibilità dell'appello in ragione della mancanza di tempestività nella notifica dell'appello in discorso.

Con sentenza n. 6176/2017 del 29.12.2017 il Consiglio di Stato, Sez. III, ha dichiarato l'irricevibilità dell'appello per la ragione anzidetta, condannando la Regione Puglia a rifondere in favore di "Imago X Ray S.r.l." le spese del secondo grado di giudizio, che sono state liquidate nel complessivo importo di € 1.500, oltre agli accessori come per legge.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6176/2017 depositata in data 29.12.2017 per complessivi € 1.903,20 a titolo di spese legali.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute

(Giancarlo Ruscitti)

Il Presidente

(Michele Emiliano)

Legge Regionale _____ 2018, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118)

"E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6176/2017 per complessivi € 1.903,20 in favore di Imago X Ray S.r.l."

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*" per € 1.903,20".

Art. 3

(Entrata in Vigore)

"La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione"